

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - ISTRUZIONI ICI 2010

Con l'entrata in vigore del D.L. 93 del 27/05/08 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Pertanto il pagamento dell'imposta non è dovuto:

- Per le unità immobiliari di residenza anagrafica dei contribuenti;
- Per le abitazioni concesse in uso gratuito dai soggetti passivi ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale;
- Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
- Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

L'esenzione si estende anche:

- Alle pertinenze delle unità immobiliari sopra indicate, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (limitatamente ad nr.1 unità per categoria)
- Alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il soggetto non assegnatario non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune.

Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili sono soggetti ad imposta comunale sugli immobili.

Ai fini dell'esclusione dall'ICI, per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti, i proprietari debbono far pervenire al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verificano dopo la data del 16 giugno.

Sono esonerati i soggetti che nell'anno 2009 o precedenti abbiano già presentata la suddetta dichiarazione.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE:

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto determinare la base imponibile.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla **rendita risultante in catasto** al 1° gennaio dell'anno in corso (rivalutata del 5%) moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita ottenuta è uguale a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)
- 140 per i fabbricati B
- 50 per gli uffici, gli studi privati (cat. A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (cat. D);
- 34 per i negozi e le botteghe (cat.C1).

Per le aree fabbricabili: valore venale dell'area.

Attenzione: nel Comune di Greve in Chianti i terreni agricoli sono esclusi da ICI.

QUANTO SI DEVE PAGARE (ALIQUOTE E DETRAZIONI):

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, l'aliquota stabilita dal comune per la tipologia di immobile. Il Comune di Greve in Chianti ha adottato per l'anno 2010, le seguenti aliquote:

ALIQUOTE ICI 2010

A) Aliquota generale del 7 per mille da applicarsi:

- per le unità immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale "A" che siano tenute sfitte, a disposizione o utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione;
- per le aree fabbricabili;
- per le unità immobiliari non pertinenze di civile abitazione, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- per le unità immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale "B" e "D" ed in tutti gli altri casi che non rientrano nel seguente punto B).

B) Aliquota del 5,5 per mille da applicarsi:

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 nonché alle relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6

e C/7, limitatamente a nr. 1 per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota e non ai fini della spettanza della detrazione:

- per le abitazioni locatate con contratto registrato da persona fisica a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale nonché alle relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente a nr. 1 per categoria;
- per le abitazioni di cittadino italiano residente all'estero non locatate (nr. 1 immobile per ogni soggetto) nonché alle relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente a nr. 1 per categoria.

La detrazione di imposta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a **euro 103,29**.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50% previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve pervenire al Comune, entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verificano dopo la data del 16 giugno.

Per i fabbricati locati con contratto registrato da persone fisiche a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve pervenire al Comune, entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verificano dopo la data del 16 giugno.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

Il versamento dell'Ici deve essere effettuato in due rate:

- l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolato sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno 2010.
- l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata e deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2010.

Coloro che intendono effettuare il versamento in unica soluzione devono farlo entro il 16 giugno 2010.

I versamenti devono essere effettuati al Concessionario della Riscossione del Comune in cui è situato l'immobile, tramite conto corrente postale o modello F24.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Per il Comune di Greve in Chianti il pagamento deve avvenire sul bollettino postale n. 88728183 intestato a Equitalia Cerit spa Greve in Chianti - FI - ICI

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi anche della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, nel periodo 1 - 16/12/2010.

DICHIARAZIONE ICI

Le dichiarazioni I.C.I. per le variazioni avvenute nell'anno 2009 devono essere presentate **SOLO** nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta rientrano nelle seguenti casistiche:

1. attinenti a riduzione di imposta;
2. non immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale;
3. risultanti da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Le dichiarazioni devono essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per eventuali informazioni l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. (telefono: 0558545232 - 0558545233 - 0558545265)